

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

50° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1996

**Presidenza del presidente MARTELLI
indi del vice presidente DI ORIO**

INDICE

Audizione del dottor Bruno Sciotti, direttore del Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale del Ministero della sanità

PRESIDENTE:

- DI ORIO (<i>Progr. Feder.</i>)... Pag. 16, 18, 19	
- MARTELLI (<i>AN</i>) 3, 5, 6 e <i>passim</i>	
BINAGHI (<i>LIF</i>) 3	
CAMPUS (<i>Forza Italia</i>) 15, 16	
LAVAGNINI (<i>PPI</i>) 6, 7, 11 e <i>passim</i>	
MARTELLI (<i>AN</i>) 19	
PEPE (<i>CCD</i>) 5, 11, 12 e <i>passim</i>	
SERRA (<i>Lega Nord</i>) 19	

SCIOTTI Pag. 4, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

Presidenza del presidente MARTELLI

Audizione del dottor Bruno Sciotti, direttore del Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale del Ministero della sanità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del direttore del Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale del Ministero della sanità, dottor Bruno Sciotti.

Anzitutto, desidero ringraziarla per avere accettato di partecipare ai nostri lavori. La nostra Commissione sta svolgendo un'indagine sui rapporti tra membri della Commissione unica del farmaco e Farindustria e pertanto abbiamo invitato il dottor Sciotti in qualità di direttore generale *pro tempore* del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità. Per una questione di trasparenza, vorremmo evidenziare eventuali conflitti di interessi che coinvolgerebbero membri della Cuf e Farindustria. Sapete che al riguardo vi è stata una lettera del dottor Federspil, una sentenza del Tar, nonché i pareri del professor Santaniello.

Nell'audizione svolta in questa Commissione, il professore Federspil si lamentava del fatto che, durante le riunioni della Cuf, negli anni 1993-1994, non erano stati seguiti criteri omogenei nelle scelte operate ai fini della riclassificazione dei farmaci, evidenziando la mancanza di collegialità e del numero legale nell'assunzione delle decisioni.

Pertanto, la Commissione ha deciso di ascoltare, in libera audizione, coloro che erano membri della Cuf in quegli anni.

Ai fini dei nostri lavori, ritengo sia opportuno dare subito avvio al ciclo delle domande. Do quindi la parola ai senatori che intendono porre quesiti al nostro ospite.

BINAGHI. Innanzitutto porgo i miei saluti al dottor Sciotti, premettendo che porrò domande già rivolte in passato ad altri componenti della Cuf.

Non ci è parso molto chiaro il motivo per cui tra la prima costituzione della Cuf e la seconda, quella che si riferisce agli anni 1995-1996, ci sia stato un differente indirizzo. La Cuf di questi anni ha sentito il bisogno di darsi un regolamento, di stabilire dei criteri, nonché l'obbligo per i suoi componenti di rilasciare specifiche dichiarazioni per impedire di fatto l'espressione del proprio parere in caso di un loro eventuale coinvolgimento in merito ai farmaci trattati. Tutto questo ci ha lasciato molto perplessi in quanto, trattandosi di questioni inerenti a spostamenti di farmaci da una fascia ad un'altra, coloro che operano nel campo della sperimentazione farmacologica sul piano scientifico pos-

sono, anche solo psicologicamente, indurre ad esprimere un giudizio piuttosto che un altro.

Vorrei dunque sapere se nella prima gestione della Cuf è successo qualcosa di particolare, se sono state prese decisioni in maniera affrettata o in presenza di poche persone e se vi sono state astensioni nell'espressione di pareri da parte di chi ha avuto rapporti economici con le industrie di cui si è parlato.

SCIOTTI. Ringrazio il Presidente ed il senatore Binaghi per l'opportunità offertami di fornire chiarimenti - mi auguro che questo sia non solamente nostro dovere, ma anche l'obiettivo della Commissione - su una serie di affermazioni che, a mio avviso, dovrebbero essere tutte basate sugli atti. Come loro ben sanno, quando un organo collegiale si riunisce solitamente, oltre all'apposito verbale, vi è anche la registrazione delle sedute. Come Cuf, abbiamo inviato i 62 verbali relativi a circa 70 riunioni con gli allegati, costituiti da tre enormi casse di documentazione. Considerata la mia formazione di carattere amministrativo, ritengo sempre opportuno leggere gli atti più che fare riferimento a dichiarazioni rese in occasione di convegni, congressi o quant'altro sull'operato della Cuf nel biennio 1993-94.

Poichè la Cuf nel biennio 1995-96 ha adottato un regolamento, il senatore Binaghi si domanda come mai questo non sia avvenuto prima. Ebbene, la Cuf nel biennio 1993-94, ha adottato un regolamento fin dalle sue prime riunioni, tanto che quello cui si faceva riferimento non fa altro che riportare quanto stabilito nel primo con alcune integrazioni in materia di incompatibilità, in conseguenza dell'attivazione dell'Agenzia europea a Londra, conformemente ai criteri che regolano anche a livello comunitario la fattispecie della incompatibilità.

Addirittura già ad uno dei primi verbali della Cuf è allegata una bozza di regolamento con tanto di dichiarazioni esplicite di incompatibilità. Tenuto conto che la Cuf si è insediata a metà settembre del 1993, dopo circa quaranta giorni, il verbale n. 6 della riunione della Cuf del 25 ottobre dello stesso anno, da me presieduta per delega del ministro, in relazione al regolamento riporta testualmente (documentazione del resto già acquisita agli atti e a vostra disposizione) quanto segue: «La Presidenza propone l'adozione di un regolamento della Cuf e ne distribuisce una bozza ai componenti per le eventuali osservazioni da formulare nella prossima riunione; propone altresì la formazione di gruppi ristretti che lavorino contemporaneamente fin dalla prima seduta di novembre, sia per la seconda fase della classificazione dei farmaci (...)». In un paragrafo successivo si legge: «Si discute poi sul significato da dare alla incompatibilità perchè obiettivamente i dodici esperti membri della Cuf potevano trovarsi sia direttamente che indirettamente nella situazione di incompatibilità, per cui, a fronte di chiarimenti, è stato precisato: «(...) come avviene anche in seno alle Commissioni della Cee, l'incompatibilità potrebbe essere dichiarata caso per caso dagli interessati, cioè il componente che si ritenga in situazione di incompatibilità - per avere con la ditta farmaceutica interessata rapporti diretti o indiretti di dipendenza o di consulenza - al momento della convocazione o dell'inizio dei lavori fa presente la circostanza e si astiene dal partecipare alla

discussione e dalla decisione sullo specifico argomento e del fatto viene espressamente fatta menzione nel verbale».

Il testo della dichiarazione e la bozza di regolamento interno - perchè ogni organo collegiale, laddove la legge non lo prevede, deve darsi delle regole - sono allegati al citato verbale n. 6.

Tra l'altro, la suddetta bozza di regolamento prevede, all'articolo 5, quanto segue: «Per la validità delle sedute della Commissione sono necessari il raggiungimento del numero legale dei componenti e la presenza del segretario che provvede alla redazione del verbale». L'articolo 8 stabilisce espressamente che la Commissione deliberi a maggioranza dei presenti. L'articolo 9 recita: «Le singole questioni vengono assegnate dal Presidente o dal Vice Presidente ai relatori, in base alle rispettive competenze. I relatori procedono ad una valutazione preliminare tenendo conto delle documentazioni tecnico-analitiche, farmacotossicologiche e cliniche prodotte, e predispongono uno schema di parere da sottoporre al giudizio definitivo della Commissione». L'articolo 10, primo comma, prevede: «Le questioni vengono esaminate rispettando l'ordine cronologico di presentazione al ministero e, una volta completata l'istruttoria, di trasmissione alla Segreteria della Commissione».

Infine vorrei dare lettura dell'articolo 11: «Qualora un componente della Commissione si ritenga in situazione di incompatibilità rispetto ad un argomento iscritto all'ordine del giorno deve indicarne i motivi alla Commissione e, pur partecipando alla riunione, deve astenersi da qualsiasi intervento alla discussione e alla decisione sull'argomento stesso.

Del fatto deve essere dato espressamente atto nel verbale.

Si configura una situazione di incompatibilità tutte le volte che all'argomento oggetto di esame e di decisione siano interessati soggetti con il quale il componente abbia diretti rapporti economici (ricerca, dipendenza, consulenza) o familiari».

PRESIDENTE. È stata approvata questa bozza di regolamento? A noi hanno detto che è stata presentata ma non approvata.

SCIOTTI. L'approvazione è data di fatto dallo stesso organo, perchè non c'è nessuna previsione per cui il regolamento di un organo collegiale, come la CUF, debba essere approvato, ad esempio, dal Ministro. Secondo la legge n. 400 del 1988, per gli atti di natura regolamentare si dovrebbe acquisire il parere del Consiglio di Stato e la registrazione degli organi di controllo. Laddove la legge non prevede che debba procedersi sulla base di apposito regolamento, è una necessità dell'organo collegiale darsi un proprio regolamento da seguire. Se viene seguito di fatto e non si arriva ad una stesura finale (ricordo che stiamo parlando di ottobre ed entro il 31 dicembre bisognava procedere alla riclassificazione), si sottintende che tale regolamento sia vigente. Il fatto che sia stato rispettato è confermato da numerosi altri verbali in cui si ritorna sull'argomento.

PEPE. Questo argomento è emerso perchè in precedenti audizioni era stato lamentato il fatto che non ci fossero dei criteri nè un regolamento da seguire; nella seconda costituzione della Cuf fu approvato invece un vero e proprio regolamento interno.

SCIOTTI. Ma anche in questo caso che cosa significa che fu approvato? Può essere stato votato, o c'è stata una presa d'atto, ma che un documento presentato con richiesta di integrazioni sia stato seguito, lo dimostrano i tanti altri verbali successivi nei quali si è ritornati sull'argomento. Ripeto, in quell'occasione, per la dichiarazione concernente l'incompatibilità, fu proposta non la forma implicita, cioè di non avere avuto rapporti con ditte farmaceutiche, ma esplicita: ogni componente infatti doveva dichiarare con quale ditta aveva avuto o in quel momento aveva rapporti. Alcuni componenti hanno presentato tali dichiarazioni nella forma suddetta ed esse risultano acquisite. Avete anche le dichiarazioni presentate nella prima Cuf, anche perchè sono atti richiesti dalla procura della Repubblica, che aveva aperto un fascicolo in proposito.

PRESIDENTE. Ma per la seconda no. Qualcuno ha risposto che aveva solo rapporti in generale, senza specificare.

SCIOTTI. È vero che qualcuno lo ha fatto in una forma implicita, altri lo hanno fatto secondo il modello previsto.

LAVAGNINI. Dottor Sciotti, lei sicuramente ha fatto riferimento, nella risposta che ha dato al collega Binaghi, ai due punti di partenza che ha sottolineato il Presidente. Io capisco che l'esposto del professor Federspil deve essere da noi verificato. Avendo noi a disposizione sia i verbali, sia le registrazioni della Cuf, possiamo verificare in tutti i diversi passaggi tutte le volte che questo professore in sede di commissione ha sollevato eccezioni di carattere procedurale. Normalmente le eccezioni di carattere procedurale riguardavano la composizione dell'organo, il numero legale, il sistema di votazione; non so se c'era un problema anche per quanto attiene alla modalità di registrazione.

Infine, un altro degli aspetti che dobbiamo ancora verificare riguarda il problema delle assenze. Mi è sembrato di capire in sede di audizione che deve esserci stata anche una presentazione di dimissioni da parte del professor Federspil, che poi è rientrata. Riservandoci di verificare attraverso i verbali e le registrazioni questo comportamento (cioè se queste eccezioni sono state puntualmente sollevate, se in ordine a questo c'è stato un dibattito e se in ordine a tali vicende voi comunque vi siete soffermati su questi aspetti), vorrei sapere da lei se poi ci sono state veramente queste dimissioni e qual è stato il motivo della diminuzione del numero delle presenze nella seconda fase di gestione della Cuf. Mi pare che il professor Federspil, su 70 riunioni dell'organo abbia registrato la propria presenza 35-36 volte, che corrisponde a circa la metà del numero complessivo delle sedute.

Un altro aspetto vorrei evidenziare. In alcune interrogazioni del senatore Martelli ho letto che ci sarebbe una non rispondenza dell'operato della Cuf rispetto alle procedure previste dall'Unione Europea. Le chiederei in ordine a questo di fornirci qualche chiarimento, soprattutto sulle procedure (come si opera nell'Unione Europea e come si opera nella Cuf). Vorrei inoltre sapere se ci sono delle distorsioni temporanee in ordine a questo che possono eventualmente creare privilegi o determinare danni alle industrie.

Un'altra domanda che vorrei rivolgerle riguarda il parere del professor Santaniello. Nell'ottobre 1994, nel corso di un convegno di Farmindustria, il professor Santaniello discute in ordine alla costituzionalità ed alla legittimità della legge istitutiva della Cuf, delle procedure sui criteri di classificazione e a tutte queste vicende. Debbo ritenere che questo tema sia collegato sia al ricorso al Tar presentato da un gruppo di case farmaceutiche per conto di Farmindustria (o insieme a Farmindustria, questo io non lo so), sia al successivo ricorso presentato dal Ministro della sanità al Consiglio di Stato. In ordine a questo le chiedo quali sono state le risultanze finali, in modo tale che possiamo conoscere lo status della giurisprudenza rispetto alla quale la Cuf ha continuato ad operare ed opera tuttora in ordine a questa vicenda.

Ho sentito dal professor Federspil che dopo sedute che duravano due o tre giorni, si procedeva alla fine alle votazioni (o alle determinazioni, perchè qualcuno sostiene che neppure si votava). Io, che ho fatto parte di organi collegiali, so che se non viene registrato un dissenso, si dà per raccolto comunque un consenso. Le chiedo di spiegarci se in queste sedute di due giorni si procedeva secondo un ordine del giorno che dava per acquisito il punto precedente, o se si andava ad una definizione complessiva di tutta la materia che era stata messa all'ordine del giorno di queste lunghe sedute.

In caso di conflitto di interessi, parlando di un singolo farmaco, quale procedura veniva seguita all'interno della Commissione unica del farmaco? Cioè, di fronte ad un caso specifico, in che modo vi comportavate? Voi siete stati nominati nel settembre 1993, quindi avete operato prima nel regime del prontuario e dal gennaio '94 in poi nel regime della classificazione. Quindi avete vissuto la vicenda del giugno 1993, con il coinvolgimento di tutto il problema attinente a «Farmacopoli», e poi la fase successiva, che è stata quella della riclassificazione.

In ordine a questo lei, dottor Sciotti, può dire come funzionava la precedente Cuf in termini di designazioni e di indicazioni e come si è costruita la successiva Cuf, che aveva non solo il compito della classificazione dei farmaci, ma anche quello del contenimento della spesa?

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al professor Sciotti, vorrei precisare che i rilievi dei competenti uffici dell'Unione Europea si riferiscono alle riunioni del 22 febbraio e del 26 aprile 1994.

SCIOTTI. Anche un'altra riunione è oggetto di contestazione, ma per questo ci sono i verbali. Credo di poter rispondere in maniera succinta rinviando ai verbali e, se si vuole, anche alle registrazioni, che però comprendono un materiale enorme dato che ogni riunione durava circa dieci ore e le riunioni sono state più di sessanta. È pertanto un buon materiale di ascolto e peraltro ogni cassetta è contrassegnata; tengo inoltre a ricordare che le registrazioni sono state richieste dalla procura della Repubblica di Roma, che ha aperto un fascicolo in proposito.

LAVAGNINI. Quando?

SCIOTTI. La procura si è interessata prima procedendo ad accertamenti patrimoniali sui singoli componenti della Cuf e successivamente chiedendo la trasmissione dei verbali e delle dichiarazioni relative alla incompatibilità; credo che ciò sia avvenuto nel gennaio del 1995. Della comunicazione e della trasmissione ufficiale degli atti è stato incaricato il Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri di Roma, diretto dal colonnello Palumbo; ricordo con l'occasione che i singoli componenti della commissione sono già stati sentiti in quel periodo dai carabinieri su delega del procuratore incaricato delle indagini.

Nella mia risposta partirei dall'ultima domanda del senatore Lavagnini, quella relativa ad un organo collegiale istituito con il decreto legislativo del 30 giugno 1993 n. 266, con dei compiti assolutamente nuovi rispetto al passato, compiti che altri organi collegiali che hanno operato in materia di farmaci non hanno mai avuto: ad esempio quello della valutazione sulla compatibilità finanziaria, che proprio sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo che ho appena citato veniva affidata alla Cuf. Si prevedeva addirittura l'obbligo di pronunciarsi in maniera vincolante sul valore terapeutico del prodotto; anche questo è un vincolo a cui non era tenuto l'organo precedente, che aveva natura squisitamente consultiva, tanto è vero che si chiamava Commissione consultiva unica del farmaco. Prima ancora, agli inizi degli anni '90, c'erano due commissioni e ancora prima addirittura tre.

La Commissione unica costituita a seguito dei noti fatti risulta essere stata incaricata di qualcosa che andava oltre un parere squisitamente consultivo; da qui nasce il carattere vincolante delle decisioni della Commissione sul valore terapeutico dei farmaci, il che è addirittura in conflitto con il decreto legislativo che regola l'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale - quando è necessario procedere a proposte di revoca o di sospensione per un farmaco - prevede una fase di contraddittorio con l'azienda e un parere del Consiglio superiore di sanità. La nuova normativa determina quasi un conflitto sull'attribuzione del potere di revocare o di mantenere in commercio una certa specialità.

Comunque, in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, il collegato alla finanziaria dal 1993 la Cuf ebbe una serie di vincoli: classificare i farmaci in tre fasce a seconda della loro efficacia (rilevante, essenziale, oppure nè rilevante nè essenziale), mantenere questa classificazione in tre fasce; non superare il tetto di 10.000 miliardi di spesa; procedere per categorie omogenee. Pertanto la normativa varata nel giugno del 1993 ha previsto degli obblighi per la Cuf, chiedendo a quest'organo collegiale di razionalizzare il settore, mentre la legge di accompagnamento alla finanziaria approvata alla fine di dicembre dello stesso anno ha stabilito anche il vincolo di non superare il tetto dei 10.000 miliardi di spesa e quello di non prevedere più di tre fasce nella riclassificazione dei farmaci. Dai verbali potrete verificare, ad esempio, come alcuni componenti della Cuf avrebbero invece preferito due sole classi, quasi richiamandosi al vecchio prontuario.

La differenza sostanziale è che in precedenza alla Cuf spettava una funzione squisitamente consultiva, mentre la Commissione istituita nell'estate del 1993 doveva procedere alla riclassificazione dei farmaci sulla base del provvedimento collegato alla finanziaria. Ricordo che que-

sto fu approvato in via definitiva il 23 dicembre 1993, ma venne pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 28 dicembre, quasi a dire che da quella data al 1° gennaio 1994 si doveva operare questa rivoluzione. Una rivoluzione che prevedeva la soppressione del prontuario, la riclassificazione con criteri sostanzialmente diversi e addirittura - è questo l'aspetto più rilevante - un diverso regime a cui sottoporre i prezzi dei farmaci, non più quello amministrato che vigeva fino al 31 dicembre 1993 ma quello sorvegliato. Circa il nuovo regime, gli interventi della Cuf sono sempre stati volti a far fronte a disposizioni normative, visto che non c'erano altri organi che riuscivano a dare piena attuazione al sistema dei prezzi sorvegliati; ancora adesso si chiede alla Cuf un parere di congruità prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio, quasi a dire che vale l'indicazione di operare nei limiti di una compatibilità finanziaria.

Allo stato attuale è solo la Cuf che risponde laddove non si rientri nel tetto prefissato per gli oneri a carico dello Stato. Direi quindi che la differenza sostanziale è data proprio da espresse previsioni normative, vuoi del decreto legislativo n. 266 del 30 giugno 1993, vuoi dei vari provvedimenti collegati alle finanziarie le leggi n. 537 e 724, rispettivamente, del 1993 e del 1994.

Torno ora alla domanda relativa al professor Federspil, che ha partecipato dando un apporto considerevole a circa metà delle sedute; la percentuale esatta della sua partecipazione l'abbiamo anche quantificata e comunicata a più livelli. Il professor Federspil ha dato un contributo che va evidenziato anche rispetto alla sua designazione: non dimentichiamo che è stato uno dei pochissimi nominati dal Ministro. Infatti dei dodici esperti relativi al biennio 1993-1994 - di cui sette, secondo la normativa vigente, avrebbero dovuto essere nominati dai presidenti delle regioni e cinque dal Ministro della sanità - le regioni ne segnalavano ben dieci; il Ministro *pro tempore* ritenne di accogliere tutte e dieci le nomine proposte dalle regioni (anche se in base alla legge egli avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un certo numero dei membri, senza possibilità di deroga) e si limitò a nominare due esperti, uno dei quali era il professor Federspil, il cui nome era stato proposto da una delle associazioni dei consumatori. Desidero fare due brevissimi incisi.

Il senatore Binaghi mi chiedeva della diversa modalità seguita anche ai fini delle dichiarazioni concernenti l'incompatibilità. Certamente chi deve procedere alle nomine dovrebbe acquisire preventivamente le dichiarazioni da esperti di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, nella Cuf del biennio 1993-94 questo non avvenne. Ecco perchè ci fu la necessità - che personalmente condivisi, visto che era la seconda riunione cui partecipavano - di stabilire un regolamento e di introdurre le dichiarazioni di incompatibilità. Vi è una differenza sostanziale: in occasione della prima nomina da parte delle regioni dei componenti non fu acquisita alcuna dichiarazione, mentre per quanto riguarda la Cuf del biennio 1995-96, la Conferenza dei presidenti delle regioni ha preventivamente acquisito da ogni componente non solamente il *curriculum*, ma soprattutto la dichiarazione di incompatibilità, peraltro mutandola sullo schema già adottato dal Ministero della sanità in quella occasione.

A proposito dei consumatori, che (sempre dai verbali si può rilevare) sono stati ricevuti in quel biennio almeno cinque o sei volte, come i rappresentanti della stesa Farindustria, lo scambio è stato continuo,

l'aggiornamento forse maggiore del necessario, non perchè non ce ne fosse bisogno ma perchè i criteri della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla trasparenza venivano pienamente applicati. Addirittura sottolineo che le precedenti commissioni che hanno operato in questo settore presso il Ministero non hanno mai svolto audizioni o comunque avuto scambio di idee sociali. Dai 62 verbali della Cuf potrete notare come almeno ogni mese erano presenti uno o due di queste associazioni o federazioni citate, Farmindustria in particolare. E con questo mi riallaccio all'impugnativa a livello di paese-Unione europea: la Farmindustria era stata ascoltata addirittura prima che la Cuf adottasse in via definitiva i criteri, e di questo c'è traccia in un'anticipazione data in una riunione di dicembre del 1993. Ricordo incidentalmente che la legge relativa agli obblighi della Cuf in materia di classificazione nonché le direttive comunitarie che indicano l'obbligo di una informazione completa ed esauriente non sempre aggiungono la previsione della preventiva informazione; non è una coincidenza che la legge n. 241 espressamente preveda all'articolo 7 che quando ci sono motivi di urgenza, può non esserci questa preventiva informazione. La Farmindustria ha contestato alla Cuf di non essere stata preventivamente portata a conoscenza dei criteri di classificazione. L'obiezione fatta dall'Amministrazione e quindi dalla Cuf fatta valere anche in sede di ricorso in appello al Consiglio di Stato, era quella che già la legge n. 537 prevedeva tutte le modalità da seguire: diceva alla Cuf di procedere alla classificazione, indicava le classi, le categorie omogenee o quant'altro, dava alle aziende un mese di tempo, dall'1 al 31 gennaio, per presentare controdeduzioni alle classificazioni. Il provvedimento impugnato dalle aziende non ha riguardato la classificazione risalente al 30 dicembre 1993, ma quella definitiva operata dopo che ciascuna azienda aveva avuto il tempo di esercitare il diritto, previsto dalla legge, di presentare controdeduzioni entro 30 giorni, e quindi dal 28 febbraio 1994, quando in via definitiva si poteva ritenere compiuta la classificazione. A livello di paesi dell'Unione europea, il Presidente della Commissione chiese di ascoltare il Ministro *pro tempore*: il 22 febbraio ci fu questo incontro, cui partecipai, dove furono forniti chiarimenti proprio perchè una delle obiezioni mosse dalla Commissione era quella della preventiva informazione e si spiegarono questi motivi. Ad aprile, ha avuto luogo un incontro a Roma con i componenti della XV Commissione, perchè la materia del farmaco è trattata da questa, cui ne seguì un'altra. Dagli atti, dai verbali e dai relativi allegati, potrete anche confrontare il tutto. In questi sono contenute le schede tecniche della dichiarazione rilasciata dal commissario Vanni D'Archirafi a seguito della riunione del 22 febbraio acquisite agli atti, quindi è possibile vedere quello che la XV Commissione «contestava» ai provvedimenti adottati dalla Cuf. Ma soprattutto vorrei ricordare al riguardo le riunioni che ci furono a Roma con la Commissione stessa. Questi verbali posso lasciarli. Nel verbale n. 23 del 28 febbraio 1984 si fa riferimento al telegramma della rappresentanza italiana a Bruxelles, inviato in data 24 febbraio, concernente l'incontro del Ministro *pro tempore* con il commissario Vanni D'Archirafi. Nella fase iniziale, la Commissione operante a Bruxelles aveva eccepito alla Cuf, il non aver portato alla preventiva comunicazione delle aziende interessate i criteri in base ai quali si era operato, criteri diventati disposizioni legislative con la conversione in

legge di un decreto-legge presentato subito dopo, l'allegato 1 al decreto del 30 dicembre 1993, dove venivano esplicitati criteri aggiuntivi rispetto alle tre fasce e quant'altro deliberato dalla Cuf ai fini della classificazione, ha avuto il supporto della norma sostanziale.

Tornando all'incontro di Bruxelles, il verbale n. 30 del 26 aprile 1994 riporta l'audizione con i rappresentanti sia dell'Unione Europea sia della Cuf, ricordo a tale proposito che nel frattempo era stata inoltrata la delibera sull'adeguamento al prezzo medio europeo. I criteri in base ai quali si è giunti a questo nuovo sistema di determinazione del prezzo sono stati da quel momento in poi l'oggetto di maggior attenzione da parte degli organi comunitari nel senso che hanno più volte chiesto chiarimenti, ma questo riguarda l'altro organo, il Cipe, che avrebbe dovuto provvedere in materia di determinazione di prezzi, di fissazione dei criteri e ancorchè in regime di prezzo sorvegliato, effettuare un monitoraggio sui prezzi delle aziende. Nell'incontro avvenuto il 26 aprile, riportato nel suddetto verbale, si chiariscono certe posizioni, in particolare quelle degli interventi per precisare i metodi impiegati dalle autorità italiane per la definizione del nuovo prontuario farmaceutico e discutere della delibera del Cipe del 25 febbraio 1994. Vi è stato poi un altro incontro con i rappresentanti della Commissione europea il 12 dicembre 1994.

Tra gli altri, nei verbali delle riunioni sono riportati gli interventi dell'avvocato Mattered, della dottoressa Pickaert, del dottor Marini; comunque è tutto specificato nei verbali delle riunioni, di cui peraltro, ripeto, vi è anche la registrazione.

PRESIDENTE. I verbali li abbiamo. Vorrei chiedere al senatore Lavagnini di fare domande più precise e al dottor Sciotti di rispondere più sinteticamente. Ci dica da parte della CEE è stata avanzata o meno una critica a questo riguardo.

SCIOTTI. Al termine di queste riunioni i rappresentanti della XV Commissione, facevano seguire poi dichiarazioni o comunicati ufficiali sulla riunione: credo che basterà leggere quelli per capire come a questa iniziale presa di posizione degli organi comunitari sui criteri, sia seguito poi...

PRESIDENTE. Dottor Sciotti, le è stata rivolta una domanda precisa. Vi sono state due riunioni con i rappresentanti della Cee; da parte loro è stata fatta una critica positiva o negativa?

LAVAGNINI. Io volevo sapere se questa situazione, che sapevo essere conflittuale tra la Cuf e l'Unione Europea, si è poi definita e come. Cioè, qual è l'attuale posizione dell'Italia rispetto alla politica del farmaco nei confronti della suddetta Commissione?

PEPE. Se ho ben capito, il problema si è risolto con la legge.

SCIOTTI. Sintetizzo: ci sono stati tre incontri, compreso quello di dicembre, due comunicazioni scritte, due ipotesi di infrazione nei confronti dell'Italia per violazione dell'articolo 30 del Trattato, che riguarda

la libera circolazione delle merci. Aveva più rilevanza il prezzo del farmaco, non il criterio; un prezzo che di fatto era del 25 per cento inferiore a quelli praticati negli altri paesi non consentiva la libera circolazione ma poteva dar luogo ad operazioni di *import-export*. Queste riunioni, e soprattutto quella del dicembre 1994, avevano più attinenza non tanto con i criteri di classificazione quanto con la fissazione del prezzo; ciò ad avviso della Commissione, poteva comportare, o ha comportato (questo lo dicono anche le aziende), una violazione dell'articolo 30 del Trattato.

Per quanto riguarda il professor Federspil ci sono almeno 25 verbali contenenti dichiarazioni da lui fatte. Il professor Federspil ha partecipato a circa la metà delle riunioni della Cuf, come ciascuno di noi, e quindi ogni volta ha avuto la possibilità di fare dichiarazioni che rimanessero a verbale, e di avere anche l'espressione dei pareri. Questi verbali sono stati visionati dalla Commissione?

PEPE. Lei è come Sivori, sa dribblare in modo divino.

LAVAGNINI. Dottor Sciotti, sottolineo solo un aspetto. Ho detto che l'esposto del professor Federspil noi lo dobbiamo verificare, avendo a disposizione sia i verbali che le registrazioni. Mi è sembrato che i punti da lui toccati fossero i tre o quattro che ho detto: il numero legale, il sistema di votazione, la presenza, l'ordine del giorno, eccetera. Avendo lei presieduto la Commissione, e riservandoci noi comunque di verificare dagli atti se questo esposto aveva un fondamento, lei può dirci se i reali motivi erano questi o ce n'erano altri, visto che poi abbiamo sentito parlare di dimissioni, di dimissioni ritirate e poi di assenze sempre più numerose alle riunioni? Vorrei capire se c'erano delle ragioni evidenti o anche delle ragioni sottostanti.

SCIOTTI. Non c'era riunione che non si iniziasse se non quando c'era il numero legale, e questo è di una ovvietà unica. In base al regolamento, la metà più uno dei componenti la Commissione faceva scattare la validità della riunione e quindi delle pronunce. È stato eccepito che in alcune giornate non c'era il numero legale: si facevano convocazioni di tre giorni, sabato domenica e lunedì, ma i primi due giorni erano riservati ai gruppi istruttori, formalmente individuati sempre dalla Cuf, e il terzo giorno si svolgeva la riunione vera e propria della Cuf. Il carteggio, le valutazioni sui *dossier* chimici e clinici, non venivano mandati all'esterno; i vari gruppi di relatori (non c'era mai un solo relatore) prendevano visione del *dossier* direttamente nei locali della Cuf come commissioni istruttorie, esaminatrici e relatrici. C'era un ordine del giorno, che veniva inviato prima, con all'inizio l'elenco degli argomenti (esami in ordine a domande, valutazioni in ordine a trasferimenti di fascia, eccetera): Il ritmo settimanale era determinato proprio dal carico di lavoro: ben 6.000 pratiche non erano mai state trattate dalla precedenti Commissioni, alcune delle quali risalivano addirittura a venti anni prima. Partiremo da lì, visto che mi è stata fatta una domanda relativa al contenzioso, e arriveremo a parlare anche delle procedure del contenzioso che furono fatte scattare solo a partire da una certa data.

Per quanto riguarda le dimissioni del professor Federspil, devo leggere il verbale, perchè c'è la sua dichiarazione: «Il professor Federspil rileva che nel provvedimento Cuf del 23 febbraio 1994, contrariamente a quanto stabilito nella riunione svoltasi nella stessa data, risultano rinviate ad un provvedimento successivo, da adottarsi dopo ulteriori approfondimenti, le determinazioni sulle specialità medicinali a base di calcitonina e di pentossifillina. Viene ricordato che in realtà la Commissione in quella seduta, dopo ampia discussione e numerosi sondaggi sull'opinione dei singoli componenti, nel tentativo di trovare soluzioni più ampiamente condivise, ritenne alla fine di soprassedere a qualsiasi determinazione, in attesa di acquisire elementi certi (...). Il professor Federspil, non soddisfatto dei chiarimenti, alle ore 17,30...».

PRESIDENTE. Noi le stiamo facendo delle domande a cui lei può rispondere con un sì o con un no.

SCIOTTI. Fatemi finire la frase. Io vi sto dicendo che il professor Federspil si allontana dopo aver manifestato l'intenzione di presentare al Ministro le proprie dimissioni.

LAVAGNINI. Abbiamo fondato l'indagine su questo esposto; cerchiamo di capire perchè si è dimesso perchè questo non l'ha mai saputo nessuno.

SCIOTTI. Il 7 marzo 1994 Federspil ha presentato le dimissioni, ma il Ministro le ha respinte e l'ha invitato a restare. Questo risulta da una dichiarazione di Federspil a verbale.

PRESIDENTE. Ci ripeta, per favore, il motivo per cui Federspil si è dimesso.

SCIOTTI. Il professor Federspil, che in più occasioni (probabilmente perchè non sempre era stato presente) aveva rivendicato la priorità della preventiva fissazione di criteri (tant'è che anche in altre occasioni lui sostiene questo), il 7 marzo, in materia di pareri che la Cuf doveva esprimere su alcuni principi attivi, aveva manifestato un avviso contrario, ricordando che c'era stato già un orientamento della Cuf nella seduta precedente in un certo senso.

Ritenendo che fosse stata disattesa la decisione della precedente Cuf (questo è ciò che risulta dal verbale, ma c'è anche la registrazione), non soddisfatto dei chiarimenti, si è allontanato dalla riunione anticipando le sue dimissioni, che furono poi presentate al Ministro della sanità dell'epoca e che il Ministro stesso riuscì a contenere. Pertanto il professor Federspil ritornò in seno alla Commissione e collaborò alla formulazione di altri pareri; ma da una certa data in poi non è più venuto, facendo peraltro sempre pervenire la comunicazione che non riteneva di partecipare alla riunione dell'organo collegiale in quanto non era stata soddisfatta la sua richiesta, quindi più per una ragione di principio che non per una specifica fattispecie. Il professor Federspil ha sempre ritenuto di non aver avuto assi-

curazioni sia sulla fissazione di criteri sia sul fatto che gli stessi criteri fossero stati sempre seguiti nel corso dei lavori.

Questa è stata la comunicazione che il professor Federspil ha inviato dal momento in cui non è stato più presente alle sedute.

PEPE. Ma la Commissione ha risposto alle lettere nelle quali il professor Federspil lamentava l'assenza di criteri?

SCIOTTI. Una risposta dei singoli o dell'intera Commissione?

PEPE. La risposta doveva essere del presidente della Commissione o del ministro.

SCIOTTI. Non mi consideri ripetitivo se faccio riferimento ad un verbale, in particolare a quello del 6 febbraio 1995: «La Commissione esprime il più vivo dissenso sui contenuti della lettera del professor Federspil»; è la lettera del 25 gennaio 1995, nella quale lamenta la carenza di norme formali corrette nell'attività della Cuf. In realtà la Cuf ha agito in base a norme e criteri approvati collegialmente e dai verbali risulta la motivazione per la quale ha contestato le osservazioni di Federspil.

PEPE. Quindi i criteri c'erano e sono stati sempre rispettati.

Siccome queste affermazioni non si evincevano dalle audizioni degli altri componenti della Cuf, ritengo di dover chiedere alla Commissione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del Regolamento interno, che il dottor Sciotti venga nuovamente sentito dalla Commissione d'inchiesta procedendo testimonianza formale.

SCIOTTI. Rispondo ora alla domanda sul parere del Consiglio di Stato. L'impugnativa davanti al Tar di una decisione della Cuf era stata proposta da circa 200 aziende, proprio sulla base della classificazione compiuta dalla Cuf e per il fatto che le aziende stesse non erano state preventivamente informate. Il Tar aveva respinto la sospensiva, però aveva accolto nel merito la richiesta delle aziende per alcuni prodotti, con una sentenza della fine di ottobre del 1994.

LAVAGNINI. Quindi alcune aziende avevano avuto ragione sulla classificazione provvisoria.

SCIOTTI. Alcune aziende, nel merito, hanno ottenuto dal Tar un parere in base al quale le riclassificazioni dovevano essere motivate; l'amministrazione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensiva, dato che in quella occasione il Tar aveva evidenziato che la Cuf dovesse operare come collegio perfetto. Quindi, l'esigenza di ricorrere al Consiglio di Stato, che poi accolse la sospensiva, ha comportato il ripristino del funzionamento dell'organo collegiale. Ricordo però che in questa fase eravamo già alla fine del biennio 1993-1994, eravamo già alla Commissione successiva.

Mi dispiace se non sono stato preciso su alcune dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'ultima lettera di Federspil alla Cuf è dell'8 febbraio 1995, il cui testo recita: «Dottor Sciotti, desidero rendere noto che,

vista l'assoluta mancanza di risultati sortita dai miei ripetuti tentativi di ottenere l'introduzione di norme formali corrette nell'attività della CUF, ritengo inutile partecipare alla prossima seduta.

Ribadisco peraltro le richieste contenute nei miei precedenti scritti del 29 maggio 1994 e del 22 settembre 1994, con la preghiera di inserire questa mia lettera nei verbali della Cuf.

SCIOTTI. Tutte queste lettere risultano agli atti.

PRESIDENTE. Il professor Federspil dice che non avete mai dato una risposta scritta alle sue lettere; lo conferma anche per quest'ultima lettera?

SCIOTTI. A lui non abbiamo risposto; la Cuf ha sempre verbalizzato di volersi confrontare direttamente con il professor Federspil...

PRESIDENTE. Però non gli avete mai risposto per iscritto.

SCIOTTI. Per iscritto non ha ricevuto risposte rispetto alle sue richieste, ma solo valutazioni collegiali della Cuf.

CAMPUS. Intanto vorrei chiedere alla Presidenza che le dichiarazioni di cui ha parlato il dottor Sciotti (le dichiarazioni che dovevano essere fatte preventivamente sulla base del mondo a cui ha fatto riferimento e che sono allegate alla nostra documentazione) vengano confrontate da parte degli uffici con gli atti che a noi risultano dalla Farmindustria, perchè dovrebbero essere perfettamente incrociate.

La Cuf è nata come un organo di consulenza scientifica e improvvisamente, sulla base del collegato del 1993, si è ritrovata a dover svolgere una funzione prettamente economica. Le chiedo allora se, sulla base della sua esperienza, la composizione della Cuf era adeguata alle nuove funzioni che gli venivano assegnate da quel provvedimento legislativo.

Abbiamo parlato di criteri; lei ha fatto riferimento al decreto-legge più volte reiterato con cui il famoso allegato 1 veniva dichiarato legge dello Stato; però nell'allegato 1 non erano contenuti i criteri di classificazione ma soltanto delle grandi linee. Quel decreto aveva la funzione di stabilire che l'attività della Cuf era secondo legge, tant'è vero che lei ci conferma che alcuni Tar dettero ragione alle aziende. Pertanto vorrei sapere da lei, visto che la Cuf pur essendo un organo di consulenza scientifica si è trovata a dover decidere sulla base di un tetto di spesa, quali elementi erano a sua disposizione per compiere queste scelte. Lei ci ha parlato di *dossier* chimici e clinici alla base del lavoro della Commissione, che però doveva decidere anche sull'intervento economico. E allora quali elementi aveva disposizione per decidere di classificare i farmaci in modo da restare nel tetto di 10.000 miliardi, un criterio completamente diverso dalla scelta di inserire o meno un farmaco in un prontuario? Quali erano veramente gli elementi su cui la Cuf prendeva queste decisioni?

Infine una domanda sul conflitto di interessi, su cui chiedo solamente un suo parere sulla base dell'esperienza parere che ci serve per poter continuare il nostro lavoro. Lei crede che la questione sul conflitto

di interessi, cioè la cosiddetta incompatibilità cui si fa cenno anche nella prima bozza di regolamento interno, riguardi un singolo componente della Cuf rispetto ad un singolo farmaco, o possa esistere invece il rischio della incompatibilità di un singolo componente rispetto ad una casa farmaceutica?

È un'osservazione che ho avanzato anche sul secondo regolamento della Cuf, che dal punto di vista della trasparenza mi sembra assolutamente insufficiente. Vorrei quindi il suo parere su tali questioni.

SCIOTTI. Quando la Cuf ha compiuto la classificazione nel mese di dicembre 1993 non ha preso in esame 12.000 confezioni di farmaci ma ha operato per gruppi terapeutici; nell'ambito degli stessi ha verificato i principi attivi e per ogni principio attivo, ha fornito il giudizio di efficacia (rilevante, essenziale o non rilevante e non essenziale), per cui è giunta ad una individuazione di principi attivi. Badate bene che la Cuf nella classificazione disposta con il decreto 30 dicembre 1993 non ha mai preso in esame una singola specialità o classificazione nell'ambito dell'assegnazione dei principi attivi non ha proceduto all'individuazione dei principi attivi e poi, tenuto conto dell'andamento della spesa degli anni precedenti e del tetto dei 10.000 miliardi di spesa, stabilito ha dichiarato che i prodotti di quel determinato principio attivo sono di efficacia essenziale e così via. Cosa ha introdotto la Cuf? A parità di efficacia, la composizione unica del farmaco ha deciso che restasse a carico dello Stato il prodotto di costo inferiore. Quindi, vi è stato modo - e mi riallaccio alla parte finale della domanda - per il singolo componente della Cuf di sapere se l'esame di un certo prodotto di una determinata azienda con cui poteva aver avuto o aveva conflitto di interessi, comportasse in quel momento una posizione di incompatibilità. Sono stati abbastanza rari i casi in cui il singolo componente ha fatto risultare tale incompatibilità e quindi si è astenuto dalla valutazione e dall'espressione del parere.

Presidenza del vice presidente Di Orio

La domanda del senatore Campus è tesa a comprendere se negli esperti della Commissione si riscontravano quelle professionalità previste dalla legge. La stessa norma che prevede l'istituzione della Cuf consente comunque di integrare la sua composizione con esperti, tanto che quando si è trattato del tetto di spesa e quindi del contenimento per la classificazione sono stati sentiti la Sifo (società italiana delle farmacie ospedaliere) ed altri organi. Di fatto, cioè vi era comunque la possibilità di disporre di queste ulteriori professionalità. Credo infatti che in seno alla Cuf ci fossero anche dei farmacologi.

PRESIDENTE. Il senatore Campus si ritiene soddisfatto della risposta?

CAMPUS. Sì signor Presidente.

PEPE. Premesso che la Commissione sta svolgendo questa indagine solamente a scopo conoscitivo, vorrei sapere da lei, come coordinatore a suo tempo della Cuf, se tutti i componenti fossero a conoscenza del regolamento vigente nel 1993. Inoltre, il professor Federspil, in varie lettere, ha lamentato ripetutamente la mancanza di criteri da seguire, al di là della dichiarazione della Cuf, che era una specie di censura. Vorrei sapere inoltre se il Ministro o la Cuf nel suo insieme o il suo presidente o il coordinatore abbiano fornito una risposta scritta al professor Federspil, assente in determinate riunioni con motivazioni esplicitamente dichiarate.

SCIOTTI. In proposito non è mai stata data una risposta scritta al professor Federspil. Devo aggiungere però che il professor Federspil riceveva i verbali.

PEPE. Lei è in grado di dire se il numero legale è sempre stato rispettato? Se è stata stilata una percentuale di presenze e di assenze, in particolare del professor Garattini? Se la Cuf ha supplito in alcuni casi all'attività del Cipe, unico organo che doveva invece stabilire i prezzi? Per quanto attiene alle nomine, da chi è stato nominato il rappresentante dei medici di medicina generale?

SCIOTTI. Per quanto riguarda il professor Federspil, ripeto, non risulta che sia stata fornita alcuna risposta scritta; vi sono stati solamente alcuni interventi della Cuf e l'acquisizione da parte di Federspil dei verbali delle riunioni, che erano dati solamente ai presenti ma anche agli assenti, una volta che questi erano stati approvati nella seduta successiva. Quindi, il professor Federspil era a conoscenza di quanto accadeva.

Per quanto riguarda il Cipe, in base alla legge, in effetti la Cuf è intervenuta sostituendosi in alcune occasioni al suo operato; non da ultimo, citavo il caso di quando la Cuf è chiamata ad esprimere un parere di congruità ai fini della immissione in commercio di un prodotto, cosa ben diversa dal calcolo che l'azienda fa per adeguarsi al prezzo medio europeo.

PEPE. È stato cioè un motivo di forza maggiore.

SCIOTTI. La Cuf aveva l'obbligo di procedere alla riclassificazione dei farmaci entro il 1° gennaio 1994 ed il Cipe quello di adottare il prezzo medio europeo dalla stessa data. Di fatto, il prezzo medio europeo, come loro fanno, è stato adottato nel settembre 1994: chi doveva alzare i prezzi dello 0,20 per cento, in base ai criteri stabiliti dalla legge n. 537, lo ha fatto sin dal mese di marzo; chi doveva ridurli perchè risultavano troppo alti rispetto al prezzo medio europeo era stato autorizzato a pubblicare il prezzo entro il 31 agosto 1994. Quindi, era necessario dal mese di marzo in poi l'intervento di un altro organo.

La nomina del presidente della Società italiana di medicina generale, cioè del dottor Aldo Pagni, in seno alla Cuf 1993-94, è stata designata dalle regioni.

PEPE. Non è stato nominato da un organo differente?

SCIOTTI. Da quanto mi risulta, il dottor Pagni è stato nominato dalle regioni. Il Ministro *pro tempore* si limitò ad individuare solamente due componenti della Cuf.

PRESIDENTE. Erano tutti a conoscenza del regolamento e della necessità del numero legale per convalidare lo svolgimento delle riunioni?

SCIOTTI. Il numero legale era di una ovvietà unica; non autorizzavo l'inizio della riunione, visto che di fatto ero io a fare ciò, se non quando sussisteva il numero legale dei componenti, quindi la metà più uno, che apponevano di volta in volta la loro firma, così come si può verificare dai verbali.

PRESIDENTE. Vi era effettivamente il numero legale sia all'inizio che alla fine della riunione?

SCIOTTI. Ci son state delle riunioni sospese per mancanza del numero legale; non vi era cioè la metà più uno dei componenti.

PRESIDENTE. La riunione poteva iniziare con il numero legale e terminare senza?

SCIOTTI. No; se si arrivava al di sotto della metà più uno, si sospendeva la riunione perchè era venuto meno il numero legale.

PRESIDENTE. Esclude che si siano assunte decisioni in mancanza del numero legale?

SCIOTTI. Come risulta anche dai verbali, la risposta è negativa. Vede, il componente che nel corso della riunione si assentava, non provocava la mancanza del numero legale. Ad un certo punto, però, si poteva arrivare ad un numero tale da non poter più mantenere il numero legale, quindi si terminava la riunione. Se mi è consentito, e non voglio ripetermi, il fatto che ci siano le registrazioni di ogni seduta fino alla dichiarazione del termine della stessa, di cui vi è traccia nel verbale, può anche costituire un elemento utile per approfondire la questione.

Per quanto riguarda invece a conoscenza del regolamento, questo è stato distribuito a tutti. Infatti ci sono state delle osservazioni e più motivi di discussione. Tant'è che la dichiarazione è stata sottoscritta da alcuni in forma implicita, da altri in forma esplicita, proprio perchè era prevista da questo regolamento.

PEPE. Dovrebbe rispondere adesso alla domanda sul numero delle presenze.

SCIOTTI. Vi erano dei membri della Cuf che avevano molti impegni. Ad esempio, il professor Federspil aveva sempre degli impegni, cioè la sua assenza era giustificata; anche il professor Mantegazza aveva im-

pegni a Milano. Entrambi hanno fatto registrare il maggior numero di assenze; il professor Garattini, che io sappia, si è assentato al massimo una volta.

PEPE. Signor Presidente, prima di concludere la seduta odierna, vorrei ribadire quello che ho detto prima: per evidente contrasto con quanto quasi concordemente e separatamente è stato dichiarato dai componenti della Cuf auditi in precedenza, chiedo che il dottor Sciotti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, venga nuovamente sentito da noi mediante testimonianza formale.

SERRA. Mi associo alla richiesta del collega Pepe.

MARTELLI. Nell'associarmi alla richiesta del senatore Pepe, ritengo opportuno, a questo punto, sentire anche il professor Federspil mediante testimonianza formale.

LAVAGNINI. Credo che noi possiamo fare questo solo dopo aver letto i verbali della Cuf ed aver ascoltato le registrazioni. Altrimenti rischiamo di fare la figura di quelli che non sono informati.

PEPE. Forse non sono stato chiaro. Ovviamente io chiedo di risentire il dottor Sciotti procedendo mediante testimonianza formale solo dopo aver ascoltato gli altri componenti della Cuf.

PRESIDENTE. È stato proposto di sentire di nuovo il professor Sciotti ed il professor Federspil mediante testimonianza formale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del nostro Regolamento, al termine delle audizioni degli altri componenti della Cuf.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ringrazio il professor Sciotti per essere intervenuto e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

